

**ON. LE TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 cpc**  
**con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**  
**e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc.**

Ricorre la prof.ssa PAURA Tiziana, nata a Cosenza il 08/07/1972, c.f. PRATZN72L48D086T, residente a Mendicino ( CS) in Via Anna Magnani n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Anselmo, C.F. NSLNTN59B26E180E, pec: [avv.antonioanselmo@pec.giuffre.it](mailto:avv.antonioanselmo@pec.giuffre.it), fax 098423277, per procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Cosenza alla Via Rutilio Benincasa n. 8

-Ricorrente-

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione (MI.) -.C.F. 80185250588- , in persona del Ministro L.R.P.T. pro tempore, rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -88100 - Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore;  
- Ministero dell'Istruzione - ATP di Cosenza (C.F. 80003780782), in persona del Dirigente, L.R.P.T., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 88100 Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore;

-Resistenti-

**E NEI CONFRONTI**

dei docenti: DE PREZII RAFFAELLA, SAVAGLIO MAURIZIO, FAVA FELICEA, iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenze per la classe di concorso ADMM per la Provincia di Cosenza, che hanno ottenuto nomina da GPS (Graduatoria Provinciale per le supplenze) nei luoghi di preferenza indicati dalla ricorrente nella propria domanda e che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- Controinteressati -

**PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di preferenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 per prestare assistenza, in qualità di referente unica, alla propria madre Lamberti Concetta, disabile con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, così come dichiarato nella domanda di supplenza inoltrata a mezzo di istanze on line in data 15/08/2022 , per insegnamento ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO valida per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

**PREMESSO IN FATTO**



- che Paura Tiziana, è docente laureata in lingue e letterature straniere moderne, in possesso dei 24 crediti formativi relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nonché della specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado ( Doc.1-2-3);

- che la docente è inserita nella GPS della provincia di Cosenza (Doc. n. 4) per i seguenti insegnamenti:

1) GPS Fascia 1 ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO;  
2) GPS Fascia 2 AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE);  
3) GPS Fascia 2 AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO); 4) GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO;

- che, in particolare, per ciò che attiene alla classe di concorso ADMM- Fascia 1- sostegno, la ricorrente è collocata **al 283° posto con punteggio complessivo di 53** e con riconoscimento della preferenza;

- che, in data 15/08/2022, la docente inoltrava, a mezzo di istanze online, domanda di supplenza dichiarando di essere iscritta nella prima fascia delle GPS di cui all'art. 4, comma 6 bis, della legge 124/99, per i posti di sostegno-ADMM – Sostegno Scuola Secondaria di I Grado ( Doc.5);

Nella stessa domanda, dopo l'indicazione delle sedi, dichiarava di fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 per prestare assistenza, in qualità di referente unica, alla propria madre Lamberti Concetta, nata a Cosenza il 27/11/1945 ed ivi residente, allegando all'uopo la prescritta documentazione ( Doc. 6);

- che la ricorrente è l'unica persona in grado di poter assistere la madre disabile e grave perché il coniuge è deceduto e gli altri figli, Paura Alessandra, Paura Maria Pia e Paura Mario non possono prestare effettiva e continuativa assistenza alla madre per le ragioni oggettive indicate nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di supplenza di cui al doc. n. 6;

- che la docente, in virtù della precedenza espressa, ha ordinato le preferenze indicando le sedi esprimibili più vicine alla residenza della madre disabile grave;

- che, tuttavia, in sede di conferimento della nomina, effettuata con decreto n. 0009734 del 31-08-2022 e relativo bollettino, ( Doc.7-8) alla docente **non è stata riconosciuta alcuna precedenza ex legge 104/92** e le è stata assegnata la sede di CSMM8AR018 SM CROSIA MIRTO (CS) fino al termine delle attività didattiche;

- che di contro, alla docente DE PREZII RAFFAELLA che occupa il 300° posto nella graduatoria con punti 52 è stata riconosciuta la precedenza ed



assegnata la cattedra di CSMM857013 SM SAN PIETRO IN GUARANO fino al termine delle attività didattiche.

- che analogo discorso deve farsi per i docenti SAVAGLIO MAURIZIO ( 330° posto in graduatoria – 48 punti ) e FAVA FELICEA ( 306° posto in graduatoria – 51 punti) ai quali sono state riconosciute le precedenze ed assegnate rispettivamente le cattedre di CSMM877018 SM CERISANO (CS) e CSMM86702P SM TORANO CASTELLO (CS), anch'esse fino al termine delle attività didattiche;

- che, quindi, i docenti citati, **con un punteggio minore a quello della ricorrente** hanno avuto le sedi che la stessa aveva indicato nella sua domanda con priorità rispetto alle altre perché più prossime alla residenza della madre, disabile grave.

- che, in particolare, la scuola di Cerisano è stata inserita al posto n. 4, proprio perché più prossima, in ordine di vicinanza a Cosenza, luogo di residenza della madre;

Dal quadro suesposto ne consegue che la prof.ssa Tiziana Paura **con maggiore punteggio** avendo richiesto tra le sue preferenze, la sede di Cerisano e le altre sedi assegnate agli altri docenti, nel caso di attribuzione della precedenza, avrebbe ottenuto la nomina in prossimità del luogo di residenza della madre.

- che a nulla sono valsi i tentativi di bonario componimento della questione, effettuati sia dalla ricorrente che dal sottoscritto avvocato a mezzo PEC del 03/09/2022 e del 12/10/2022 ( Doc. 9-10-11);

Il contegno illegittimo tenuto dall'Amministrazione nella vicenda de qua, costituito dal mancato riconoscimento del titolo di preferenza, risulta foriero di un pregiudizio grave, tenuto conto che la Prof.ssa Paura non ha ottenuto la sede a lei stessa spettante di diritto in relazione al punteggio maturato ed al titolo di preferenza posseduto.

#### MOTIVI

**1) Illegittimità del decreto n. 0009734 del 31-08-2022 di pubblicazione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 e dell'allegato bollettino ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, per la classe di concorso ADMM, nonché delle corrispondenti sedi assegnate per violazione e falsa applicazione dell'O.M. n. 112-del-6.5.2022, della nota Miur n. 28597 del 29 luglio 2022 e dell'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/1992 in comb. disp. con l'art. 601 del D. Lgs. 297/1994.**

**2) Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa – Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione- Manifesta ingiustizia- Irragionevolezza- Illogicità- Disparità di trattamento.**



Il conferimento degli incarichi a tempo determinato da GPS ( Graduatorie Provinciali per le Supplenze) è stato introdotto con l'**Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020** che ha inserito delle graduatorie biennali il cui scopo è **assegnare per meriti** le supplenze di vario genere presenti nella scuola italiana.

Con l'**Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022**, è stato disciplinato *“per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*. Tale Ordinanza ha, dunque, aggiornato i suddetti elenchi e in essi hanno potuto confermare la loro presenza i docenti già iscritti ai quali è stato concesso di immettere il nuovo punteggio accumulato nel corso di questi due anni ed è stata data l'opportunità anche ad altri aspiranti docenti di introdursi nelle predette GPS seguendo dei criteri ben precisi stabiliti in precedenza dal Ministero dell'Istruzione.

Più nello specifico, l'art. 3 della prefata Ordinanza stabilisce che: *“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. 3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda. 4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui*



*figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS...*

*9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza...*

*10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado".*

Il successivo art. 7 disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione, individuando le dichiarazioni che l'aspirante docente deve rendere e che dovranno essere valutate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8, che così dispone: " 1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*
- e) prima fascia ITP, allegato A/5*
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6*
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7*
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8*
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;*
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.*

*2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.*

*3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.*

*4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.*



5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.

Per le assegnazioni delle supplenze GPS la prima regola da seguire è quella di dare la priorità ai docenti **con maggiore punteggio** con cui figurano nelle relative graduatorie sulla base dei titoli presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti, nonché ai docenti aventi diritto a usufruire della preferenza a parità di punteggio ( art. 3, comma 4 – O.M. n. 112/2022).

Tra questi titoli di preferenza rientrano quelli riferiti alla legge 104/92.

Questo significa che il possesso dell'invalidità personale o l'assistenza al familiare disabile grave, non consente all'aspirante di scavalcare gli altri docenti alla fine di ricevere la riserva del posto, ma serve solo, in caso di **diritto del posto per posizione e punteggio di graduatoria, per la scelta della scuola.**

E', cioè, una priorità che consente al docente, che fruisce di una precedenza riferita alla legge 104, di essere accontentato nella preferenza della sede prima di tutti coloro che non godono dello stesso diritto. Tale suddetta



priorità è prevista per gli aspiranti alle supplenze che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 e art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, a condizione che l'avente titolo alla priorità abbia il diritto alla supplenza a prescindere dal vantaggio della legge 104/92, ma **per la sua reale posizione in graduatoria ed in relazione anche alla tipologia della supplenza** ( annuali o fino al termine delle attività didattiche, su cattedra intera o su spezzone).

La circostanza è esplicitata, altresì, nella nota ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. In tale nota al punto 4.2 è espressamente stabilito che “ *Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicinioro”.*

In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l'incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica. Infatti non è previsto che i suddetti beneficiari possano ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Considerato il quadro normativo descritto, non v'è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ci sia stata una palese violazione delle disposizioni normative sopra citate in considerazione del fatto che il sistema informatico, a cui sono state affidate le nomine, è incorso in un macroscopico errore.

**Per come risulta, infatti, dalle graduatorie e dal bollettino nomine allegato, alcuni docenti, con minore punteggio della ricorrente e con posizione inferiore in graduatoria, hanno avuto assegnazioni di cattedre**



esprese dalla prof.ssa Paura perché più vicine alla residenza della madre disabile grave con ripercussioni negative sul diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la giusta assegnazione in virtù del suo punteggio e del suo diritto a precedenza dichiarato e documentato in sede di domanda.

In particolare la docente, collocata nella graduatoria provinciale, per la classe di concorso ADMM al 283 posto con punteggio complessivo di 53 e con riconoscimento della preferenza, ha avuto assegnata la sede di CSMM8AR018 SM CROSIA MIRTO fino al termine delle attività didattiche e senza riconoscimento di alcuna precedenza. Di contro alla docente DE PREZII RAFFAELLA che occupa il 300° posto nella graduatoria con punti 52 è stata riconosciuta la precedenza ed assegnata la cattedra di CSMM857013 SM SAN PIETRO IN GUARANO fino al termine delle attività didattiche e ai docenti SAVAGLIO MAURIZIO ( 330° posto in graduatoria – 48 punti ) e FAVA FELICEA ( 306° posto in graduatoria – 51 punti) sono state riconosciute le precedenze ed assegnate rispettivamente le cattedre di CSMM877018 SM CERISANO e CSMM86702P SM TORANO CASTELLO della stessa tipologia e cioè fino al termine delle attività didattiche.

E' evidente, pertanto, l'illegittimità del conferimento degli incarichi di supplenza atteso che l'odierna istante ha esplicitamente indicato in domanda di fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 per prestare assistenza in qualità di referente unica alla propria madre Lamberti Concetta, nata a Cosenza il 27/11/1945, allegando all'uopo la prescritta documentazione e ha espresso le stesse preferenze e le stesse tipologie di incarico ( fino al termine delle attività didattiche) dei docenti con minore punteggio.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che tali nomine si pongano in contrasto con la legge 104/92 che all'art. 33, comma 5, dispone, invece, che *“Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

In conformità alla suindicata normativa, l'art. 601 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede che: *“ Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Le disposizioni di legge suddette mirano ad attuare principi fondamentali di solidarietà sociale garantiti dalla Costituzione. E tale può sicuramente definirsi l'art. 33, comma 5, della Legge 104/92 che, per le previsioni espresse e





per la ratio, è certamente una norma inderogabile perché attuativa dei fondamentali diritti della persona disabile volti a garantire alla stessa l'integrazione sociale e l'assistenza. La sua violazione, pertanto, comporta la nullità di tutti gli atti in contrasto ai sensi dell'art. 1418, 1° co. c.c.

Dette norme, inoltre, garantendo diritti primari della persona disabile, non possono essere disattese in nome di esigenze organizzative del datore di lavoro che non possono comprimere e vanificare tali diritti.

Tali esigenze hanno affidato le nomine ad un algoritmo che, come nel caso della mobilità, ha ingenerato macroscopici errori.

Numerosi docenti hanno avanzato lamentele in ordine alle problematiche relative all'assegnazione dei posti disponibili pur avendo compilato correttamente la domanda e indicato un certo numero e ordine di preferenze. E' stato dichiarato da molti concorrenti che alcuni incarichi sono stati attribuiti a docenti con punteggi inferiori oppure che non sono stati riconosciuti i diritti di scelta prioritaria della sede ai sensi della L. 104/92 o ancora ripetuti blocchi della piattaforma. E, ancora, dell'assurda presenza di cattedre non segnalate dagli USR.

Emerge con chiarezza, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che, non solo non ha valutato il titolo di preferenza dichiarato dalla ricorrente, ma ha disatteso del tutto di provvedere in tempi rapidi alla rettifica, sebbene tempestivamente segnalata con appositi reclami vanificando il diritto della prof.ssa Paura ad ottenere la richiesta nomina di supplenza in uno dei comuni più vicini a Cosenza, residenza della madre disabile grave e non rivedibile da lei assistita in qualità di referente unica.

Quanto sopra, peraltro, anche in palese spregio del principio del c.d. "soccorso istruttorio" in caso di eventuali dubbi o di perplessità in ordine alle dichiarazioni rese dalla ricorrente che, in sede di domanda di supplenza, ha dichiarato e documentato il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso e dei titoli di preferenza. Al contrario, l'Amministrazione ha del tutto disatteso tali precetti, violando così i principi di buon andamento ed imparzialità ed incorrendo in un palese difetto di istruttoria, in una manifesta ingiustizia, ed in un comportamento arbitrario, illogico ed irrazionale.

## **2) Disparità di Trattamento.**

I criteri con i quali sono state conferite le nomine hanno creato, invero, una evidente discriminazione ed una notevole disparità di trattamento, con palese violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori. Infatti, nel caso di specie, la ricorrente, con punteggio superiore e con diritto di scelta prioritaria della sede ex L. 104/92, si è vista scavalcare da docenti con punteggio inferiore, concorrenti per lo stesso ordine di scuola e tipo di posto.

Non si può, inoltre, trascurare il fatto che, avere escluso senza motivo l'operatività della precedenza in favore della ricorrente, significa, di fatto, aver operato inique disparità di trattamento tra i docenti, trascurando completamente la persona disabile ed il suo sacrosanto diritto all'assistenza e alla cura.



### **3) ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.: fumus boni iuris e periculum in mora.**

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti. Il fumus boni iuris è in re ipsa stante l'illegittimità delle nomine conferite a seguito del mancato riconoscimento, in favore della ricorrente, della preferenza ex legge 104/92 ed il conseguente diritto dell'istante ad ottenere l'incarico di supplenza in una delle sedi indicate nella domanda ove risultano esistenti i posti illegittimamente occupati da docenti con minore punteggio dell'odierna ricorrente.

La lontananza della docente dal luogo di residenza della madre, portatrice di handicap grave, è assolutamente inconciliabile ed incompatibile con il diritto alla cura e all'assistenza delle persone disabili, che trova il suo fondamento nella Costituzione e nella Convenzione ONU del 13.12.2006 recepita con la L. 15/2009.

Va inoltre evidenziato il periculum in mora, da intendersi quale pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto in contestazione che deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio stesso.

Essendo, inoltre, tale incarico di durata limitata (fino al termine delle attività didattiche) l'espletamento del giudizio ordinario può determinare il pregiudizio irreparabile del suo diritto alla scelta della sede più vicina alla residenza della madre disabile grave, in virtù del punteggio vantato e del mancato riconoscimento della preferenza. Quest'ultima circostanza, in particolare, costituisce grave pregiudizio all'assistenza con carattere di continuità della madre determinando, quindi, il concreto pericolo che si verifichi un grave ed irreparabile danno al diritto alla salute della disabile grave costituzionalmente garantito.

Nella complessiva valutazione dei diritti reclamati e degli interessi in gioco, deve, quindi, consentirsi il riconoscimento dell'invocata tutela urgente, che permetterebbe in maniera del tutto legittima all'istante di ottenere la corretta assegnazione dell'incarico di supplenza. Soccorre a fondare tale prospettazione del periculum, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di lesione di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee "ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito", per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un



pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del provvedimento cautelare può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

#### TANTO PREMESSO

la prof.ssa Paura Tiziana, come rappresentata e difesa

#### RICORRE

all'Ill.mo Giudice adito, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

#### CONCLUSIONI

- 1) Voglia il Tribunale, **in via cautelare** per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, nonché di ogni altro provvedimento in contrasto con la L. 104/92 e con il D. Lgs. 297/94, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, accogliere la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., e previa convocazione delle parti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, alla preferenza ex art. 33, comma 5 e 7, della Legge 104/92, nonché il diritto ad ottenere il conferimento dell'incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche presso una delle sedi illegittimamente occupate dai docenti con minore punteggio della ricorrente. Per l'effetto ordinare al M.I., ATP di Cosenza, di operare l'immediata rettifica dell'assegnazione della cattedra di supplenza nella sede più vicina alla residenza della madre disabile grave, tra quelle illegittimamente occupate dagli altri docenti con minore punteggio e dalla ricorrente indicate nella domanda di supplenza per l'anno scolastico 2022/23, secondo l'ordine di preferenza;
- 2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare (con pedissequa condanna dei resistenti), il diritto maturato dalla ricorrente, alla priorità della scelta della sede nelle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza, ex art. 33 co. 5 e 7, della L.104/92, previa disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altro provvedimento in contrasto con la L. 104/92 e con il D. Lgs. 297/94;
- 3) per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'immediata rettifica della supplenza assegnata alla luce del titolo di preferenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/1992;
- 4) adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente;
- 5) Con vittoria di spese e competenze distratte in favore del procuratore costituito. Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e sconta un contributo unificato di €. 259,00.



Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Certificato di laurea in lingue e letterature straniere moderne;
- 2) Certificazione 24 crediti formativi relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- 3) Autocertificazione del possesso di specializzazione sul sostegno;
- 4) Graduatorie GPS 1 fascia della provincia di Cosenza;
- 5) Domanda di supplenza;
- 6) Documentazione precedenza 104 (verbale e autocertificazioni dei familiari) allegata alla domanda di supplenza;
- 7) Decreto n. 0009734 del 31-08-2022;
- 8) Bollettino nomine;
- 9) Pec del 03/09/2022;
- 10) Pec del 12/10/2022;
- 11) Ricevuta di protocollo;
- 12) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020;
- 13) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/05/2022;
- 14) Nota ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022;
- 15) CCNI mobilità.

Salvis iuribus

Cosenza, lì

Avv. Antonio Anselmo

# ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.).

Il sottoscritto avv. Antonio Anselmo, stante l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza dei controinteressati, chiede di essere autorizzata, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati
- e) decreto di fissazione dell'udienza.

Quanto all'amministrazione convenuta, mediante notificazione via pec all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cosenza, lì

Avv. Antonio Anselmo



Avv. Antonio Anselmo  
Via Rutilio Benincasa 8 - 87100 COSENZA  
Tel/fax 0984 23277 - cell338 4898266  
PEC: avv.antonioanselmo@pec.giuffre.it

